

Oggetto: Trapani Servizi S.p.A. con sede legale in Trapani (TP), via del Serro s.n.c. ed impianto in C.da Belvedere, 91100 Trapani (TP), P.IVA 01976500817. **Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.G. n.167 del 25/03/2021 rilasciata ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- Vista la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
- Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- Vista l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
- Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 “Norme in materia ambientale” e sss.mm.ii.;
- Visto il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59”;
- Visto il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente”;
- Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "Codice Antimafia", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;

- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Vista la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
- Visto l’Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 148/07/2024 “*Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)*”;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*”
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all’ing. Francesco Arini;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Sezione Iter Autorizzativo

- Visto il D.D.G. n.167 del 25/03/2021 con il quale è stata rilasciata “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) Impianto di selezione e biostabilizzazione dei R.U. e compostaggio della F.O.R.D. sito in C.da Belvedere nel territorio del Comune di Trapani. Rinnovo dell’A.I.A D.R.S. n. 913 del 15.9.2008 con contestuale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.*”, che ha autorizzato quanto segue:
- *rinnovo-riesame del D.R.S. n.913 del 15.9.2008;*
 - *realizzazione struttura di circa 1000 mq, in acciaio, quale copertura del piazzale di ricezione rifiuti;*
 - *realizzazione di ulteriori 2 vasche di raccolta del percolato: una da 20,4 mc, realizzata in c.a.v. e collocato all'interno di una vasca in cls preesistente, a servizio del "parco aerato" (dove avviene la fase di maturazione del compost) e una seconda vasca da 26 mc a servizio delle fasi di biostabilizzazione e del sistema di biofiltrazione.*
 - *integrazione del bypass trasporto rifiuti ai fini dell’operatività in caso di attività straordinarie;*
 - *integrazione dell’operazione R12 nell’autorizzazione, intesa come ricondizionamento dei rifiuti non pericolosi, finalizzata ad eliminare le frazioni estranee;*
 - *autorizzazione ad esercire nella configurazione esistente fino alla realizzazione degli interventi di ripristino delle aree confinate normalmente deputate alle attività di selezione meccanica e biostabilizzazione dei rifiuti urbani, all’epoca distrutte da un incendio, e comunque non oltre 12 mesi dal rilascio del provvedimento;*
 - *al ripristino della piena funzionalità dell’impianto fisso, autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili in caso di fermo dell’installazione a causa di malfunzionamenti,*
 - *eventi accidentali o manutenzioni straordinarie, previa comunicazione a questa Autorità Competente e agli organi di controllo;*

- i rifiuti ammessi in impianto, nel rispetto dell'elenco e delle modalità di seguito riportate:

Codice EER	Descrizione	Operazione	Quantità (ton/die)	Quantità complessive
20.03.2001	rifiuti urbani non differenziati	D15, D14, D13, D8, R12	500	giorni lavorativi: 300/anno rifiuti in ingresso all'impianto: 181.500 ton/anno ore lavorative giornaliere: 16
15.01.2006	imballaggi in materiali misti	D15	10	
19.12.2012	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	D15, D8	30	
20.01.2008	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13, R12, R3	50	
20.02.2001	rifiuti biodegradabili	R13, R12, R3		
20.03.2002	rifiuti dei mercati	R13, R12, R3		
20.03.2007	rifiuti ingombranti	D15		
20.03.1999	rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15, D14, D13, D8, R12	10	

Visto il D.D.G. n.206 del 23/03/2022 “Modifica – differimento termini di cui all’art.2 del D.Lgs. n.167 del 25.3.2021” con il quale la ditta è stata autorizzata ad esercire in una configurazione emergenziale a seguito dell’incendio che ha interessato l’impianto, mediante l’utilizzo di un impianto di tritovagliatura operante al di sotto della tettoia di nuova realizzazione e di biotunnel ubicati sotto la tettoia di nord ovest dell’impianto, fino al 31/12/2022

Visto il D.D.S. n.1561 del 28/12/2022 “Modifica – Ulteriore differimento dei termini di cui all’art. 2 del D.D.G. n.167 del 25.3.2021, già modificati con D.D.G. n. 206 del 23/03/2022”; con il quale la ditta è stata autorizzata ad esercire nella configurazione emergenziale a seguito dell’incendio che ha interessato l’impianto, mediante l’utilizzo di un impianto di tritovagliatura operante al di sotto della tettoia di nuova realizzazione e di biotunnel ubicati sotto la tettoia di nord ovest dell’impianto, fino al 31/12/2023;

Visto il D.D.S. n.1804 del 22/12/2023 “Modifica – differimento termini di cui all’art. 2 del D.D.G. n.167 del 25.3.2021 e successivo D.D.S. n. 1561 del 28.12.2022”; con il quale la ditta è stata autorizzata ad esercire nella configurazione emergenziale a seguito dell’incendio che ha interessato l’impianto, mediante l’utilizzo di un impianto di tritovagliatura operante al di sotto della tettoia di nuova realizzazione e di biotunnel ubicati sotto la tettoia di nord ovest dell’impianto, fino al 28/08/2024.

Sezione istanza

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.9417 del 21/02/2024 con la quale il proponente ha avanzato istanza di modifica non sostanziale per l’inserimento delle operazioni R12 ed R13 e della categoria IPPC 5.3.b.II: “Richiesta autorizzazione attività di recupero su rifiuti decadenti dal trattamento del rifiuto in ingresso CER 200301”, ritenuta dal proponente come modifica non sostanziale del D.D.G. n.167 del 25/03/2021 e ss.mm.ii.;

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n. 19470 del 24/04/2024 con la quale la ditta Trapani Servizi spa ha diffidato questo Dipartimento a riscontrare l’istanza di cui sopra;

Vista la nota prot. DRAR n.20179 del 02/05/2024 con la quale il Dipartimento ha riscontrato l’istanza prot. 9417 del 21/02/2024, rilevando che alla stessa non era allegata la documentazione amministrativa necessaria e richiedendo anche integrazioni e chiarimenti tecnici;

Sezione stato di fatto e di progetto

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.22099 del 16/05/2024, seguita dalla nota prot.24242 del 31/05/2024 con la quale la ditta ha trasmesso la seguente documentazione tecnica e amministrativa, in risposta alla nota prot. DRAR n.20179 del 02/05/2024:

- Relazione Tecnica
- All.1
- Layout impianto
- Documento di riconoscimento
- Certificato iscrizione CCIAA
- Informativa privacy
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non coniugio Dr.ssa Linares;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non coniugio ing. Guarnotta;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non coniugio Dr.ssa Foderà;

Esaminata la documentazione progettuale allegata alla istanza di cui sopra e preso atto che l’impianto autorizzato con D.D.G. n.167 del 25/03/2021 e ss.mm.ii. è organizzato nelle seguenti fasi di lavorazione:

- **Linea Trattamento meccanico di selezione e cernita** svolto sul rifiuto urbano residuale EER 200301 conferito dai Comuni e proveniente dal ciclo di raccolta dei rifiuti urbani con produzione di due flussi: sopravaglio, EER 191212, e sottovaglio EER 191212 otte-

nuti dal seguente trattamento:

- Triturazione e tranciatura sacchetti;
- Deferrizzazione con elettrocalamita per separazione metalli;
- Separazione meccanica della frazione secca (sopravaglio) dalla frazione umida (sottovaglio). Il vaglio consiste in un cilindro forato (fori da 5 cm), con asse inclinato sull'orizzontale di circa 25-30° e che ruotando lentamente, consente la separazione delle due macro frazioni.
- Pressatura del sopravaglio e compattazione in balle per il successivo trasporto;
- **Biostabilizzazione** della frazione organica di sottovaglio a valle del trattamento meccanico, tramite bio-ossidazione accelerata, realizzata mediante ossigenazione della massa da stabilizzare attraverso l'insufflazione d'aria dalla pavimentazione, operata nel capannone di biostabilizzazione. Al termine della fase di bio-ossidazione accelerata, il materiale avrà caratteristiche tali da garantire valori dell'Indice Respirometrico Dinamico (IRD) < 1000 mg O₂ / Kg S.V.*h., e pertanto sarà pronto per il conferimento in discarica. Nel caso in cui il suddetto valore non venga raggiunto e, pertanto, non sia possibile ottenere l'ammissibilità ad impianti di destinazione finale per il rifiuto in questione, non si potrà considerare concluso il ciclo di trattamento biologico.

Pertanto ad oggi, l'attività dell'impianto della Trapani servizi è finalizzata principalmente al trattamento del codice EER 200301 ed allo smaltimento tramite abbancamento in discarica della frazione di sopravaglio EER 191212, ottenuta a seguito di trattamento meccanico, deferrizzazione e separazione dalla frazione organica, ed abbancamento in discarica della frazione biostabilizzata di sottovaglio EER 191212, ottenuta a seguito dell'operazione di biostabilizzazione D8 per un quantitativo totale di 605 t/g di rifiuto urbano indifferenziato EER 200301 in ingresso;

- Operazioni di smaltimento autorizzate per il codice EER 200301: D15, D14, D13, D8, R12
- L'impianto è altresì autorizzato ad effettuare le seguenti lavorazioni secondarie, come specificate nella documentazione della ditta agli atti dell'ufficio:
 - **Codice EER 150106** "*imballaggi in materiali misti*", ossia imballaggi costituiti da poliaccoppiati e imballaggi secondari misti, sottoposti a triturazione e deferrizzazione e successiva pressatura in balle, operazione D15 per un quantitativo di 10 t/g;
 - **Codice EER 191212** "*altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti*", ossia rifiuti che prima di essere smaltiti definitivamente in discarica subiscono un ulteriore processo di lavorazione, consistente in triturazione e deferrizzazione e successiva pressatura in balle, proveniente da, operazioni D15 e D8 per un quantitativo di 30 t/g complessivo;
 - **Codice EER 200108** "*rifiuti organici di cucine e mense*", ossia rifiuti raccolti con ciclo differenziato e destinati al trattamento fisico-chimico per la produzione di compost di qualità;
 - **Codice EER 200201** "*rifiuti biodegradabili*", provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini e destinati alla triturazione per la riduzione di volume e per la miscelazione con i rifiuti biodegradabili di cucine e mense per dare struttura al compost di qualità;
 - **Codice EER 200302** "*rifiuti dei mercati*": nel caso dei mercati ortofrutticoli, il rifiuto è destinato, previa riduzione, al compostaggio, mentre per i rifiuti dei mercati generici essi subiscono un trattamento simile ai rifiuti urbani indifferenziati; operazioni di trattamento R13, R12, R3 per un quantitativo totale di 50 t/g;
 - **Codice EER 200307** "*rifiuti ingombranti*" provenienti dalla raccolta urbana. Le operazioni di trattamento consistono in eliminazione a mano di parti pericolose, triturazione dei rifiuti, deferrizzazione con calamita per separazione metalli operazione: D15 per un quantitativo di 5 t/g;
 - **Codice EER 200399** "*rifiuti urbani non specificati altrimenti*", ossia altri rifiuti di provenienza urbana. Le operazioni svolte sono: triturazione dei rifiuti; deferrizzazione con elettrocalamita per separazione metalli; vagliatura meccanica per separazione secco-umida dei rifiuti; pressatura del sovrvallo; trattamento aerobico per il sottovaglio, operazione: D15, D14, D13, D8, R12 per un quantitativo di 10 t/g
- **Quantitativi annuali:** 181.500 t/a
- **Quantitativi giornalieri:** 605 t/g; in casi eccezionali e previa determinazione di questa

Autorità Competente, potrà essere raggiunta la potenzialità effettiva di trattamento dell'impianto, pari a 640 t/g, così come già autorizzata con DRS 913/2008.

- **Quantitativi in stoccaggio istantaneo:** 600 t
- **Giornate lavorative:** 300 g/anno.
- **Potenzialità impianto:** 40 t/h per 2 turni giornalieri da 8 ore.

Preso atto che la ditta ha richiesto le seguenti modifiche (ritenute non sostanziali dal proponente) al progetto autorizzato con A.I.A. D.D.G. n.167 del 25/03/2021:

- Integrazione delle operazioni R13 ed R12 sui rifiuti in ingresso al TMB con codice EER 200301, finalizzata ad avviare la frazione di sopravaglio (prodotta a seguito di trattamento meccanico ed altre operazioni di recupero atte a produrre a fine linea un rifiuto codificato con codice EER 191212, ovvero: tranciatura e triturazione dei sacchetti, deferrizzazione con elettrocalamita per eliminazione metalli, vagliatura meccanica per separazione secco-umido, pressatura del sovrullo) a successive operazioni di recupero R1 presso impianti che ne operino un recupero energetico, ed analogamente ad avviare la frazione di sottovaglio, ottenuta a seguito delle medesime operazioni di cui sopra, a successiva operazione di biostabilizzazione R12 atta a produrre, a fine linea, un rifiuto codificato con EER 191212, da inviare ad operazione di recupero R3 per la produzione di compost di qualità o R1 presso impianti che ne operino un recupero energetico;

Valutato che l'installazione sarà riferita alle seguenti categorie IPPC di cui all'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come dichiarato dal proponente:

con riferimento al processo di recupero e di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante trattamenti meccanici e biostabilizzazione della frazione organica:

- **5.3.b.1):** *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:*
 - i) *trattamento biologico;*

con riferimento al processo di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamenti meccanici e biostabilizzazione della frazione organica:

- **5.3.b.2):** *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:*
 - ii) *pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.22099 del 16/05/2024, seguita dalla nota prot.24242 del 31/05/2024 con la quale la ditta ha trasmesso la seguente documentazione tecnica e amministrativa, in risposta alla nota prot. DRAR n.20179 del 02/05/2024:

- Relazione Tecnica
- All.1
- Layout impianto
- Documento di riconoscimento
- Certificato iscrizione CCIAA
- Informativa privacy
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non coniugio Dr.ssa Linares;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non coniugio ing. Guarnotta;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non coniugio Dr.ssa Foderà;

Vista la nota prot. DRAR n. 24562 del 03/06/2024 con la quale, valutate le note di riscontro alla propria richiesta del 02/05/2024, il Dipartimento ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha convocato Conferenza dei Servizi per la data del 25/06/2024;

Vista la nota prot. DRAR n. 25214 del 06/06/2024 con la quale è stata integrata la nota prot. 24562 del 03/06/2024, comunicando alla ditta che le richieste espresse con nota prot. n.20179 del 02/05/2024 erano state riscontrate solo parzialmente e richiedendo, pertanto, di produrre quanto richiesto entro i 10 gg precedenti la data della CdS;

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n. 25353 del 07/06/2024 con la quale la ditta ha trasmesso:

- Relazione tecnica integrativa
- Layout condizioni ordinarie
- Layout condizioni straordinarie

- Vista la nota prot. DRAR n. 34923 del 22/08/2024 con la quale è stata riconvocata la CdS, precedentemente convocata per il 24/06/2024 e successivamente rinviata, per la data del 24/09/2024;
- Visto il Verbale della conferenza dei servizi del 24/09/2024, all'interno del quale si riporta la necessità che, sebbene la modifica proposta non alteri in modo significativo le attività già autorizzate e la configurazione dell'impianto, il progetto venga sottoposto a valutazione di compatibilità ambientale da parte del competente Dipartimento dell'Ambiente, trattandosi dell'inserimento di una nuova Categoria IPPC 5.3.b.2 e configurandosi, pertanto, una **modifica sostanziale**;
- Visto il D.D.G. n.26 del 17/01/2025 e richiamato parere della C.T.S. n.856 del 16/12/2024 all'interno del quale si è ritenuto che il progetto denominato *"impianto di selezione e biostabilizzazione dei r.u. sito in c.da Belvedere nel territorio del comune di Trapani. Richiesta autorizzazione attività di recupero (R12-R13) sui rifiuti decadenti dal trattamento del rifiuto in ingresso cer 20.03.01" – Proponente - Trapani Servizi Spa, approvato con D.A. n. 143/GAB del 04/04/2019 non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo "*, mantenendo ferme tutte le prescrizioni/condizioni ambientali previste dalle autorizzazioni già rilasciate;
- Considerato che nel Parere della C.T.S. di cui sopra è stato evidenziato che *"come anche chiarito dalla giurisprudenza amministrativa il mero trattamento meccanico non possa generare un cambio di natura del rifiuto 200301 da urbano a speciale in quanto la sostanza del rifiuto rimane inalterata"* ed, inoltre, che *"a valle dell'operazione di trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso al TMB della Trapani Servizi (operazione R12 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) possa seguire altra operazione di recupero R13 (messa in riserva) e/o R12 prima dell'invio ad impianti che effettuano recupero energetico (R1) e che pertanto non possano essere eseguite, come richiesto dal proponente, le operazioni consecutive R3 e R1 sui rifiuti 191212 in uscita dal trattamento meccanico del TMB della Trapani Servizi in quanto da un'operazione di recupero può esclusivamente originarsi una materia prima seconda e non altri rifiuti così come indicato all'art. 183 "Definizioni", comma 1 lett. t) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "*;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi giorno 06/03/2025, nel corso della quale riunione è stata considerata conclusa l'acquisizione di tutti i pareri necessari e sono stati dichiarati conclusi i lavori della conferenza, integrato con la dichiarazione prot. DRAR n. 9232 del 07/03/2025 di Trapani Servizi spa sulla natura ritenuta speciale dei rifiuti prodotti e la verifica di conformità alla BAT 31 di cui alla Decisione della Commissione Europea 2018/1147/UE del 10.08.2018;

Sezione pareri

- Preso atto dei seguenti pareri/nullaosta/titoli abilitativi acquisiti ai fini del rilascio del provvedimento di modifica nel corso delle conferenze dei servizi:
- Parere positivo della SRR Trapani acquisito nel corso della CdS del 24/09/2024 e confermato in sede di ultima CdS del 06/03/2025;
 - Parere positivo di ARPA Sicilia sul PMC, che rimane invariato rispetto alla versione già approvata per i provvedimenti autorizzativi precedenti, e sulla modifica richiesta, acquisito nel corso della CdS del 06/03/2025;

Sezione valutazioni e determinazioni

- Preso atto che il presidente della Conferenza dei Servizi, all'esito della conclusione della seduta del 06/03/2025, ha comunicato, ai sensi dell'art.19 comma 6 e con gli effetti di cui all'art.20 della L.R. n.7/2019, la conclusione favorevole della conferenza dei servizi per il rilascio del provvedimento di modifica sostanziale;
- Preso atto che al termine del procedimento non sono pervenuti i pareri dei seguenti enti: Libero Consorzio Comunale di Trapani (aspetti gestionali e controlli), ASP SIAV Trapani (aspetti igienico-sanitari/tutela della salute pubblica), Comune di Trapani (impatto acustico, scarichi idrici e prescrizioni ex artt.216-217 del R.D. 1265/1934), Dipartimento Regionale dell'Ambiente (emissioni in atmosfera) e che pertanto, ai sensi dell'art.14-ter della L. n.241/90, gli stessi sono da ritenersi acquisiti favorevolmente senza condizioni;
- Valutato che nel D.D.G. n.167 del 25/03/2021 all'art.2 è contenuta l'espressa approvazione di *"autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili in caso di fermo dell'installazione a causa di*

malfunzionamenti, eventi accidentali o manutenzioni straordinarie, previa comunicazione a questa Autorità Competente e agli organi di controllo” in riferimento agli impianti mobili descritti in dettaglio nelle premesse del decreto come così costituiti:

- *impianto mobile di tritovagliatura di potenzialità pari a 60 t/h e 480 t/g considerando 8 ore lavorative/giorno (operazioni D14 e R12 di cui all’all. B e C alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii)*
- *impianto mobile di biostabilizzazione della frazione organica, avente potenzialità massima pari a 300 t/g (operazioni D8 e R3 di cui all’all. B e C alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii);*

Valutato	che tali impianti, per continuare ad essere inseriti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale e divenire impianti destinati ad intervenire stabilmente all’interno della piattaforma impiantistica in situazioni di cui all’art.29-sexies c.7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., perderanno la qualifica di impianti mobili divenendo a tutti gli effetti impianti facenti parte della dotazione strumentale fissa della piattaforma impiantistica;
Valutato	che il D.D.G. n.167 del 25/03/2021 autorizzava per i codici EER 150106 e EER 200307 l’operazione D15 e che tale operazione di smaltimento non si ritiene più ammissibile ai sensi dell’art.179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. <i>Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</i> ai sensi del quale <i>la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia[.]</i> nella quale il riciclaggio ed il recupero precedono lo smaltimento, e delle Linee guida n.145/2016 ISPRA, <i>Cap.3.2.4 Rifiuti di Imballaggio</i> nel quale, richiamando l’art.226 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si prescrive il <i>divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. [..]. Ne consegue che i rifiuti elencati in Tab.6, tra cui i suddetti codici EER 150106 e EER 200307, non possono essere ammessi in discarica ma devono essere avviati ad un trattamento finalizzato al riciclaggio o al recupero, a meno che non si tratti di partite con un contenuto di impurezze tali da impedirne l’avvio a tali forme di gestione;</i>
Ritenuto	per tanto, che per i codici EER150106 e EER 200307 potrà essere autorizzata l’operazione di messa in riserva ai fini del recupero R13;
Valutato	che, il trattamento di biostabilizzazione ed essiccazione della frazione di rifiuto organico, c.d. sottovaglio finalizzato a recupero è inquadrabile nell’operazione R12 dell’allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006;
Ritenuto	di condividere quanto riportato nel Parere C.T.S. n.856 del 16/12/2024, che “(...) <i>non possano essere eseguite come richiesto dal proponente le operazioni consecutive R3 e R1 sui rifiuti 191212 in uscita dal trattamento meccanico del TMB della Trapani Servizi in quanto da un’operazione di recupero può esclusivamente originarsi una materia prima seconda e non altri rifiuti così come indicato all’art. 183 “Definizioni”, comma 1 lett. t) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;</i>
Ritenuto	di condividere quanto riportato nel Parere C.T.S. n.856 del 16/12/2024, che “ <i>come anche chiarito dalla giurisprudenza amministrativa il mero trattamento meccanico non possa generare un cambio di natura del rifiuto 200301 da urbano a speciale in quanto la sostanza del rifiuto rimane inalterata;</i>
Ritenuto che	con riferimento alla natura urbana del rifiuto prodotto dal trattamento meccanico dell’EER 200301 (sottovaglio e sopravaglio), in ottemperanza ai criteri di cui agli artt. 182, comma 3 e 182-bis del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., siano ammissibili, nell’ordine, le seguenti tipologie di destinazione: <ul style="list-style-type: none"> • Smaltimento finale in discarica nel medesimo ambito territoriale dell’installazione in cui viene prodotto; • Smaltimento finale in discarica, nel territorio regionale e in ambiti territoriali diversi, previ accordi tra le rispettive Società d’ambito; • Invio a recupero di materia (per essere sottoposto ad operazione R3 con ottenimento di CSS-combustibile o CSS-rifiuto, EER 191210), presso altri impianti del territorio regionale previo accordi tra le rispettive Società d’ambito; • Invio a recupero di materia di cui al punto precedente o di energia (operazione R1) in altre regioni/stati, previ accordi regionali/internazionali;
Atteso	che l’ambito territoriale di riferimento per la produzione del rifiuto EER 200301 è quello della Provincia di Trapani, in cui i livelli di raccolta differenziata si attestano attualmente su valori superiori al 75%, secondo quanto dichiarato dalla Trapani Servizi s.p.a.;

- Considerato che la modifica richiesta risulta sostanziale in quanto trattasi dell'avvio presso la piattaforma impiantistica di una nuova categoria IPPC, per quanto tale nuovo percorso di trattamento non comporterà alcuna modifica impiantistica e/o gestionale, né variazione dei quantitativi attualmente trattati;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Vista l'attestazione di versamento del 05/05/2025 di € 180,76, quale Tassa di concessione governativa art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii. ed Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Trapani Servizi S.p.A. con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere rilasciare il provvedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto *"Richiesta autorizzazione attività di recupero su rifiuti decadenti dal trattamento del rifiuto in ingresso CER 200301"*;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art.29-octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si autorizza la **modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.G. n.167 del 25/03/2021 rilasciata ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. consistente nella autorizzazione delle attività di recupero R12 ed R13 sui rifiuti decadenti dal trattamento del rifiuto urbano in ingresso CER 200301"**

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.29-octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- 1) a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- 2) b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (o 12 anni in caso di adesione a sistemi di gestione ambientale certificati secondo la norma ISO 14001)
- 3) Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art.2

L'installazione di cui all'art.1 è autorizzata per le seguenti categorie IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006.

- **5.3.b)** *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

- 1)** *Trattamento biologico;*

2) Pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento

Trattamento meccanico-biologico (TMB): operazioni R13, R12, R3, D15, D14, D13, D8 degli allegati "C" e "B" alla parte IV del d. lgs. 152/2006, per i codici EER di cui al successivo articolo 3, lettera A);

L'impianto TMB è finalizzato alternativamente al recupero di materia e allo smaltimento:

- Flusso Trattamento Meccanico:

- separazione meccanica della frazione secca (sopravaglio) dalla frazione umida (sottovaglio). Il vaglio consiste in un cilindro forato (fori da 5 cm), con asse inclinato sull'orizzontale di circa 25-30° e che ruotando lentamente, consente la separazione delle due macro frazioni.
- Deferrizzazione del rifiuto indifferenziato;
- Compattazione del sopravaglio in balle per il successivo trasporto;

- Flusso Biostabilizzazione:

- Essiccazione del sottovaglio in uscita dal trattamento meccanico con un ciclo della durata minima di 21 giorni;

Quantitativi autorizzati per il trattamento meccanico-biologico

- **Quantitativi annuali:** 181.500 t/a
- **Quantitativi giornalieri:** 605 t/g; ai sensi del D.D.G. n.167 del 25/03/21, in casi eccezionali e previa determinazione di questa Autorità Competente, potrà essere raggiunta la potenzialità effettiva di trattamento dell'impianto, pari a 640 t/g, così come già autorizzata con il suddetto D.D.G. n.167 del 25/03/2021.
- **Quantitativi in stoccaggio istantaneo:** 600 t
- **Giornate lavorative:** 300 g/anno.
- **Potenzialità impianto:** 40 t/h per 2 turni giornalieri da 8 ore.

Punti di emissione in atmosfera

Biofiltri (sistema di abbattimento a scrubber+biofiltro), denominati: punto di emissione E1.A e E1.B.

Scarichi idrici

Le acque di prima pioggia vengono raccolte e convogliate all'interno di vasche fuori terra per essere poi smaltite come rifiuto.

Le acque di seconda pioggia vengono inviate ad un corpo recettore, costituito da un impluvio a carattere torrentizio esterno all'area dell'impianto, nel rispetto dei limiti di Tab. 3 Allegato V alla Parte Terza del D.L. 152/06 e ss.mm.ii.

Gli scarichi provenienti dai servizi igienici conferiscono all'interno di fosse imhoff a tenuta.

Art.3

Sono ammessi nell'installazione i rifiuti con i seguenti codici EER, le relative operazioni di trattamento e quantità:

A) Impianto di trattamento meccanico-biologico

EER	Descrizione	Operazioni	Quantità (t/g)
150106	Imballaggi in materiali misti	R13	10
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	D15, D8	30
200301	Rifiuti urbani non differenziati	D15, D14, D13, D8, R13, R12	500
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13, R12, R3	50
200201	Rifiuti biodegradabili	R13, R12, R3	
200302	Rifiuti dei mercati	R13, R12, R3	
200307	Rifiuti ingombranti	R13	5
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15, D14, D13, D8, R12	10

Art.4

Il presente decreto modifica il D.D.G. n.167 del 25/03/2021 in questi termini:

- la tabella dell'art.2 del suddetto D.D.G., che riportava i codici EER, le operazioni e le quantità autorizzate, è sostituita dalla tabella di cui al precedente **Art.3 punto A) Impianto di trattamento meccanico-biologico**;
- per gli impianti mobili così identificati nelle premesse del D.D.G. n.167 del 25/03/2021:
“Vista la nota 9388 del 18.11.2020, acquisita in pari data al prot. del D.R.A.R. al n.45728, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. richiede l'inclusione nell'autorizzazione all'esercizio di modifiche non sostanziali che riguardano la possibilità di utilizzo esclusivamente in caso di emergenza dovuta a malfunzionamenti, manutenzioni straordinarie, fermi impianto, cause di forza maggiore, etc., ed esclusivamente in sostituzione delle parti di impianto fisso autorizzate, i seguenti impianti mobili:
 - D.D.G. n. 402 del 08/05/2018 per la tritovagliatura;
 - D.D.G. n. 1376 del 20/11/2018 per la biostabilizzazione in biotunnel”i suddetti provvedimenti autorizzativi non avranno più effetto e sono pertanto revocati in quanto trattati di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e non più confacenti alla natura degli impianti destinati ad intervenire stabilmente all'interno della piattaforma impiantistica in situazioni di cui all'art.29-sexies c.7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art.5

L'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I, della parte V del d.lgs.152/2006);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (art.208 del d.lgs.152/2006).

Art. 6

Ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma 14 ed dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/06, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Trapani, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ad ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n. 14.

Art.7

1. Le prescrizioni inserite nel D.D.G. n.167 del 25/03/2021 vengono qui confermate e richiamate integralmente.
2. L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
3. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;
4. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019;
5. I rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
6. I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
1. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere per categorie omogenee, adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti, dotate di superficie pavimentata impermeabile e con adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
2. Le altezze di abbancamento dello stoccaggio dei rifiuti in cumuli devono essere inferiori a 3 metri;
3. I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli destinati a smaltimento. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle operazioni ivi svolte e dei Codici EER;
4. I rifiuti putrescibili devono essere sottoposti a trattamento il prima possibile e, comunque, non oltre 48 ore dalla ricezione in impianto;
5. Il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento, qualora sia destinato a smaltimento finale in discarica dovrà presentare un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a $1000 \text{ mgO}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$
6. La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
7. La Società è tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti;

8. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
9. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010;
10. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
11. La gestione dell'impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
12. L'impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Installazione;
13. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti;
14. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
15. L'eventuale rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
16. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
17. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
18. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
19. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
20. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
21. Il gestore dovrà mantenere aggiornato il PGO alle nuove condizioni operative e renderlo disponibile durante le ispezioni da parte degli organi di controllo;
22. La Società, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.
23. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

Art.8

ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Trapani eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art.29 sexies comma 6-ter e art.197 del D. Lgs. 152/52006 e ss.mm.ii.).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale (art.29 sexies comma 6 del D. Lgs. 152/2006).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente, al Comune di Trapani, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.29 sexies, comma 6 bis, sono programmati specifici controlli una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e una volta ogni dieci anni per il suolo.

Art. 9

La Ditta dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento, sia al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti sia al Dipartimento dell'Ambiente.

La Ditta, prima dell'esercizio alle attuali condizioni autorizzative, dovrà procedere al rinnovo ed adeguamento delle garanzie finanziarie conformemente all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, da trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini dell'accettazione.

A tal fine, dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15.03.2018;
- Relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;

Art. 10

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss.mm.ii.

Art.11

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 9 dell'art.29-decies del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.12

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art.13

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.14

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che alla società SRR Trapani Nord, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Comune di Trapani, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, all'ASP SIAV di Trapani, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, al Comando Provinciale VV.F. di Trapani, alla Prefettura di Trapani.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Francesco Arini

Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone